

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, ALESSANDRINI, BALDINI, BARGELLINI, BARTOLOMEI, BURTULO, CUZARI, DAL CANTON Maria Pia, DEL NERO, DERIU, DE VITO, LOMBARDI, MANNIRONI, PALA, PERRINO, SANTERO, SPAGNOLLI e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1969

Norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro »
agli artigiani, coltivatori diretti e commercianti

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal 1923 in Italia è istituita la « Stella al merito del lavoro » che ha poi avuto varie modificazioni fino all'ultimo disegno di legge n. 3364 - Camera, presentato dal Governo il 21 luglio 1966 e divenuto legge 1° maggio 1967, n. 316. L'impostazione però di questo titolo di onore e di merito parte da un riconoscimento a favore dei lavoratori solo dipendenti, prendendo quindi il lavoro limitato nel suo aspetto generale e ciò lo consideriamo non giusto e non conforme alla nostra Costituzione. Appunto l'articolo 1 della nostra Carta costituzionale afferma un principio fondamentale che è quello che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ».

Ebbene il significato di questo lavoro, inteso proprio come la più nobile espressione della persona umana e del rispetto di chi è utile alla società, non può e non deve avere limitazioni. Il lavoro è tutto e completo, sia quello dei lavoratori dipendenti, sia quello dei lavoratori autonomi e se prima si è pensato a quelli che danno il loro lavoro ad aziende ed enti ora bisogna fare atto di

giustizia prevedendo uguale riconoscimento per coloro che lavorano o nelle loro botteghe artigiane, nelle loro aziende agricole o nei loro negozi.

L'uomo vuole la protezione e la difesa dalle leggi dello Stato nei propri diritti, nell'assistenza e previdenza, nella tutela del lavoro, ma desidera anche il riconoscimento morale dei propri meriti che dica a lui ed a tutti coloro che gli sono vicini che il suo lavoro di tanti e tanti anni ha avuto un premio.

Non un premio che frutti dei guadagni o dia entrate finanziarie, ma un premio di valore morale che particolarmente in questo settore di lavoratori è fortemente sentito.

Il campo del lavoro autonomo in Italia ha poi una tradizione ed una gloria che sono segnate nella storia: l'operosità, la capacità, la genialità, il sacrificio di questi lavoratori sono virtù indiscusse e tramandate ed esaltate dagli scritti di storici, poeti ed economisti. Come è quindi possibile non dare anche a questi un riconoscimento?

Anche per il numero che rappresentano non possono essere trascurati, perchè si tratta di oltre 3 milioni di addetti all'artigianato, quasi 6 milioni per i coltivatori e circa 3 milioni per i commercianti.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi è fatto sulla falsariga dell'ultimo progetto governativo del 1966 adeguando le disposizioni per i lavoratori dipendenti alle esigenze di quelle degli autonomi; ab-

biamo limitato il numero delle « Stelle annuali » a 300 contro le 800 previste per tutti gli altri lavoratori; abbiamo modificato la composizione della Commissione che provvede alla concessione in relazione alle esigenze di queste categorie.

Riteniamo che questi motivi siano così semplici e chiari da darci la speranza che il disegno di legge possa essere benevolmente accolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è estesa ai lavoratori autonomi, artigiani, coltivatori diretti, commercianti, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

La decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

Art. 2.

La decorazione è concessa ai lavoratori autonomi indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 3.

La decorazione è concessa ai lavoratori autonomi che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni nella propria bottega artigiana o azienda agricola o commerciale.

Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costitui-

scono ragioni di interruzione le vicende che implicano successioni nella titolarità dell'azienda o trasformazione della medesima.

Art. 4.

L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 3 è ridotta di un terzo per i lavoratori autonomi che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine, o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

Art. 5.

Annualmente possono essere concesse 100 decorazioni per ognuno dei settori artigiano, agricolo e commerciale.

Art. 6.

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro — 1° maggio — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 7.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chia-

ro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

Art. 8.

L'accertamento dei titoli di benemerenzza dei lavoratori, per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

d) da 12 membri in rappresentanza degli artigiani, coltivatori diretti e commercianti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 8 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonchè quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti sono poste a carico dello Stato sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.